



COMUNICATO UFFICIALE N. 458
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 531/AA al n. 535/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 531/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 588 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Karl Alois WIERER, Egon HOFMANN e Stefan UNTERHUBER, avente ad oggetto la seguente condotta:

KARL ALOIS WIERER, all'epoca dei fatti, Consigliere del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano LND, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, dopo la dichiarazione di impraticabilità del campo causata dalla presenza di ghiaccio sul terreno di gioco, in occasione della gara di Campionato U15 Provinciale, girone B, Terenten – Colle Casies del 18/11/2023, costretto il Direttore di gara, sig. Alessandra Perilli, in procinto di lasciare il parcheggio dell'impianto sportivo, a scendere dalla propria automobile, chiedendole fermarsi e di far giocare la partita e, una volta in campo per effettuare di nuovo un sopralluogo, le rivolgeva, con fare intimidatorio, espressioni minacciose ed irrispettose, delegittimandone l'operato e, insieme ai presenti, l'accerchiava per obbligarla a disputare comunque la partita, fino al punto da costringerla, nonostante i ripetuti inviti a stargli lontano, a rifugiarsi nello spogliatoio e a chiudersi in bagno, dove, poi, sentendosi braccata e intimorita dalla mancanza di vie di fuga, chiamava il numero di emergenza 112;

EGON HOFMANN, all'epoca dei fatti, Dirigente tesserato per la società SSV Colle Casies, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, dopo la dichiarazione di impraticabilità del campo causata dalla presenza di ghiaccio sul terreno di gioco, in occasione della gara di Campionato U15 Provinciale, girone B, Terenten – Colle Casies del 18/11/2023, rivolto espressioni gravemente offensive ed irrispettose nei confronti del Direttore di Gara, sig.ra Alessandra Perilli, intimidendola e delegittimandone l'operato, e, insieme ai presenti, l'accerchiava per obbligarla a disputare comunque la partita, fino al punto da costringerla, nonostante i ripetuti inviti a stargli lontano, a rifugiarsi nello spogliatoio e a chiudersi in bagno, dove, poi, sentendosi braccata e intimorita dalla mancanza di vie di fuga, chiamava il numero di emergenza 112;

STEFAN UNTERHUBER, all'epoca dei fatti, Responsabile di Sezione tesserato per la società S.V. Terenten, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, dopo la dichiarazione di impraticabilità del campo causata dalla presenza di ghiaccio sul terreno di gioco, in occasione della gara di Campionato U15 Provinciale, girone B, Terenten – Colle Casies del 18/11/2023, intimidito il Direttore di gara, sig. Alessandra Perilli, delegittimandone l'operato,

richiedendo, altresì, il supporto del sig. Karl Alois Wierer, Consigliere del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano LND, e, insieme ai presenti, l'accerchiava per obbligarla a disputare comunque la partita, fino al punto da costringerla, nonostante i ripetuti inviti a stargli lontano, a rifugiarsi nello spogliatoio e a chiudersi in bagno, dove, poi, sentendosi braccata e intimorita dalla mancanza di vie di fuga, chiamava il numero di emergenza 112;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Karl Alois WIERER, Egon HOFMANN e Stefan UNTERHUBER;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Egon HOFMANN, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Karl Alois WIERER e di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefan UNTERHUBER;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 532/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 992 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco LA ROSA, Pietro LO MONACO, e della società NOVARA F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO LA ROSA, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore del NOVARA FOOTBALL CLUB S.p.a. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2024, della relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine alla Relazione semestrale al 31/12/2023;

PIETRO LO MONACO, Consigliere di amministrazione e legale rappresentante pro tempore del NOVARA FOOTBALL CLUB S.p.a. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2024, della relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine alla Relazione semestrale al 31/12/2023;

NOVARA F.C. S.p.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco LA ROSA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società NOVARA F.C. S.p.A., e Pietro LO MONACO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco LA ROSA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pietro LO MONACO, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società NOVARA F.C. S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 533/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 722 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro ROSSI, Davide LOTTO, e della società A.S.D. POLEO ASTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO ROSSI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società G.S. Poleo Aste, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 14.1.2024, al termine della gara Montebello Calcio 1911 – Poleo Aste disputata presso l'impianto Comunale "A. Marchetti" di Montebello Vicentino (VI) e valevole per il girone B del Campionato di Promozione, proferito all'indirizzo del calciatore sig. Ahmed Bellakhdim, schierato nelle file della squadra Montebello Calcio 1911 con la maglia numero 6, insulti di natura razziale; la frase è stata proferita dal calciatore sig. Alessandro Rossi mentre si trovava all'interno dello spogliatoio della propria squadra all'indirizzo del calciatore sig. Ahmed Bellakhdim che in tale frangente stava transitando davanti alla porta di accesso alla predetta area;

DAVIDE LOTTO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società G.S. Poleo Aste, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al 49° minuto del secondo tempo della gara Montebello Calcio 1911 – Poleo Aste disputata in data 14.1.2024 presso l'impianto Comunale "A. Marchetti" di Montebello Vicentino (VI) e valevole per il girone B del Campionato di Promozione, proferito all'indirizzo del calciatore sig. Ahmed Bellakhdim, schierato nelle file della squadra Montebello Calcio 1911 con la maglia numero 6, espressioni offensive;

A.S.D. POLEO ASTE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i calciatori Alessandro Rossi e Davide Lotto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo PADOVANI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLEO ASTE, Alessandro ROSSI e Davide LOTTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Davide LOTTO, di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro ROSSI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLEO ASTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 534/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 749 pf 23-24 adottato nei confronti della società A.S.D. CALCIO PADOVA FEMMINILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. CALCIO PADOVA FEMMINILE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dalla Sig.ra Aurora RIZZATO, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Calcio Padova Femminile, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo MINGARDI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO PADOVA FEMMINILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO PADOVA FEMMINILE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 535/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 731 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Andrea TUBALDI, e della società FERMANA F.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA TUBALDI, all'epoca dei fatti Direttore Generale della Fermana F.C. s.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39 delle N.O.I.F., per non avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023-2024 e quantomeno nel momento in cui è venuto a conoscenza della sottoscrizione del modulo di tesseramento del 24.07.2023 e dell'impiego dell'atleta nelle attività tecnico preparatorie con la partecipazione agli allenamenti della prima squadra del 27 e 28 luglio 2023, inoltrato o fatto inoltrare, ai competenti organi federali, il tesseramento sottoscritto dall'Amministratore Unico Scheggia con il minore L. A. G. in data 24/07/2023; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 32, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (nella parte in cui vieta, nello svolgimento delle attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori, di avvalersi di soggetti non autorizzati) e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, commi 1, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, quale Direttore Generale della società Fermana F.C., nel corso della stagione sportiva 2023-2024, affidato e consentito al sig. Matteo ROSSETTI lo svolgimento di fatto, in favore della società Fermana F.C., della funzione ed attività di direttore sportivo, con particolare riferimento alla selezione di giovani atleti (scouting) e agevolando il tesseramento di giovani calciatori, tra i quali certamente L. A. G., provvedendo alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede, pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Anche previa assunzione da parte dei predetti giovani calciatori – quantomeno del calciatore L. A. G. -, dell'onere del pagamento delle spese per vitto, alloggio e istruzione scolastica e pertanto proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale;

FERMANA F.C., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai soggetti avvisati nel presente provvedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea TUBALDI, e dal Sig. Gianfilippo SIMONI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FERMANA F.C.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Andrea TUBALDI, e di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società FERMANA F.C.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina